



## Rapporto esplicativo

Modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione  
contro la disoccupazione: proroga della procedura  
di conteggio sommaria

---

## Indice

Indice.....	2
A Situazione iniziale .....	3
B Panoramica delle modifiche .....	3
C Commento ai singoli articoli .....	4
D Ripercussioni .....	5

## A Situazione iniziale

Il lavoro ridotto serve a mantenere temporaneamente i posti di lavoro a rischio. Dalla primavera 2020 il ricorso al lavoro ridotto – e quindi l'uso dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) – varia in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei provvedimenti disposti dalle autorità per contrastare la diffusione del coronavirus, in particolare delle limitazioni delle attività economiche. La procedura di conteggio sommaria è stata introdotta per permettere un rapido trattamento dei conteggi ILR. Ciò ha alleggerito l'onere amministrativo delle casse di disoccupazione, che si sono trovate a dover far fronte a una quantità senza precedenti di domande di ILR, e ha garantito un rapido pagamento dell'indennità e quindi un tempestivo sostegno alle aziende colpite dalle restrizioni. Rispetto alla procedura di conteggio sommaria, la procedura di conteggio ordinaria richiede più tempo. A causa del numero sempre elevato di domande di lavoro ridotto negli ultimi mesi, il Consiglio federale ha già prolungato più volte la procedura di conteggio sommaria.

Il ricorso al lavoro ridotto è sceso notevolmente in questi ultimi mesi. Dato che le aziende hanno vari mesi per presentare il loro conteggi ILR, anche se il ricorso al lavoro ridotto dovesse diminuire ulteriormente le casse di disoccupazione saranno sotto pressione ancora per un po' di tempo. Inoltre, le aziende possono continuare a chiedere l'ILR se confrontate a perdite di lavoro in seguito a provvedimenti delle autorità o per motivi economici e se gli altri presupposti del diritto sono adempiuti. Prolungando la procedura di conteggio sommaria, i servizi cantonali e le casse di disoccupazione avranno più tempo per prepararsi alla reintroduzione della procedura ordinaria. Si potranno inoltre evitare in gran parte eventuali ritardi nel pagamento dell'indennità. Il mantenimento temporaneo della procedura di conteggio sommaria tiene conto del fatto che la stragrande maggioranza delle aziende che ricorrono al lavoro ridotto dall'inizio della pandemia conosce soltanto la procedura di conteggio sommaria e, in questo periodo di ripresa economica, non dovrebbe essere ostacolata da ulteriori oneri amministrativi. Inoltre, l'articolo 17a della legge COVID-19, direttamente applicabile e valido fino alla fine del 2021, il cui scopo è quello di aumentare l'ILR per i lavoratori con redditi modesti, può essere attuato nella procedura di conteggio sommaria in modo più semplice ed efficace per tutte le parti coinvolte.

La proroga è introdotta modificando l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020<sup>1</sup> e l'ordinanza del 31 agosto 1983<sup>2</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le modifiche entreranno immediatamente in vigore il 1° ottobre 2021 alle ore 00.00 e saranno valide fino al 31 dicembre 2021.

## B Panoramica delle modifiche

In relazione all'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione vengono proposte le seguenti modifiche:

- aggiunta all'articolo 9 di un nuovo capoverso 4<sup>quinquies</sup> che proroga la durata di validità degli attuali articoli 7 e 8i (procedura semplificata).

Inoltre, in relazione alla modifica della citata ordinanza vengono prorogate le corrispondenti prescrizioni dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI):

- proroga dell'abrogazione dell'articolo 46 capoversi 4 e 5 OADI concernenti il computo

---

<sup>1</sup> RS 837.033

<sup>2</sup> RS 837.02

delle ore in esubero effettuate prima o durante il termine quadro per la riscossione della prestazione;

- proroga del tenore, introdotto a titolo temporaneo, dell'articolo 63 OADI, secondo cui durante la riscossione dell'ILR il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno.

## C Commento ai singoli articoli

### 1. Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione

#### **Articolo 9 capoverso 4<sup>quinquies</sup>: proroga della durata di validità della procedura semplificata**

Nell'ambito della revisione del 23 giugno 2021 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, entrata in vigore il 1° luglio 2021<sup>3</sup>, la durata di validità della procedura di conteggio semplificata (art. 7 e 8j) relativa al lavoro ridotto è stata prorogata fino al 30 settembre 2021. Questa procedura era stata introdotta per garantire un efficiente trattamento dei conteggi e un rapido versamento dell'indennità. In tal modo è stato possibile limitare l'onere amministrativo per le aziende e gli organi d'esecuzione. Il ritorno alla procedura ordinaria comporta costi d'esecuzione supplementari e un ulteriore onere amministrativo per le aziende coinvolte. Idealmente, dovrebbe avvenire solo una volta che è sensibilmente diminuito il numero di aziende in modalità di lavoro ridotto. In seguito agli attuali sviluppi e a causa del continuo numero elevato di conteggi da trattare, le casse di disoccupazione hanno accumulato ritardi. Va inoltre osservato che le aziende hanno vari mesi di tempo per presentare i loro conteggi relativi all'ILR. Pertanto le casse di disoccupazione saranno sotto pressione ancora per diversi mesi anche in caso di un ulteriore calo dei conteggi ILR. Per questo motivo la procedura di conteggio semplificata dovrebbe essere prolungata per tre mesi fino alla fine di dicembre 2021. Si prevede quindi di aggiungere un capoverso 4<sup>quinquies</sup> all'articolo 9 e prorogare la procedura di conteggio fino al 31 dicembre 2021.

### 2. Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione

#### **Cifra II capoverso 2: proroga della modifica del 23 giugno 2021**

In relazione alla procedura semplificata, il 26 agosto 2020<sup>4</sup> il Consiglio federale ha abrogato rispettivamente modificato due disposizioni dell'OADI (art. 46 cpv. 4 e 5 e art. 63) in quanto non compatibili con questa forma di procedura. Con la modifica della cifra II capoverso 2 della modifica del 23 giugno 2021, l'abrogazione temporanea dell'articolo 46 capoversi 4 e 5 e la modifica temporanea dell'articolo 63 OADI vengono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le ore in esubero e il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria continueranno a non essere computati fino alla fine di dicembre 2021.

### 3. Entrata in vigore, durata di validità delle modifiche e pubblicazione

La regolamentazione concernente la procedura di conteggio sommaria prevista nell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione ha effetto solo fino al 30 settembre 2021. Le presenti modifiche devono pertanto entrare in vigore il 1° ottobre 2021. Dato che i presupposti per l'entrata in vigore immediata sono adempiuti, le modifiche entreranno in vigore retroattivamente il 1° ottobre 2021 alle ore 00.00. La proroga della procedura di conteggio sommaria sarà valida fino al 31 dicembre 2021.

---

<sup>3</sup> RU 2021 382

<sup>4</sup> RU 2020 3611

Conformemente all'articolo 7 capoverso 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb; RS 170.512), un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell'entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurare l'efficacia. Questo presupposto è adempiuto nella fattispecie dato che la procedura di conteggio sommaria deve essere portata avanti senza interruzione.

In base all'articolo 21 capoverso 2 della legge COVID-19, la procedura di conteggio sommaria può essere prorogata al massimo fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 il Consiglio federale non è pertanto più autorizzato a prolungare questa regolamentazione. Considerato il fatto che il ricorso all'ILR è già significativamente diminuito e che il rischio di abusi aumenta con il migliorare della situazione economica e del mercato del lavoro, una proroga che si protrae nel corso del 2022 non sarebbe opportuna.

## **D Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

La proroga della procedura di conteggio sommaria non ha per la Confederazione alcuna ripercussione finanziaria o sull'effettivo del personale.

### **2. Ripercussioni per l'assicurazione contro la disoccupazione**

La procedura di conteggio sommaria è stata introdotta per elaborare il più rapidamente possibile un numero straordinariamente elevato di domande e conteggi di ILR. Ciò permette di alleggerire l'onere amministrativo delle casse di disoccupazione e garantisce il rapido versamento dell'ILR. La presente proroga contribuisce a semplificare e ad accelerare ulteriormente i processi di conteggio. Gli organi d'esecuzione avranno il tempo sufficiente per prepararsi alla reintroduzione della procedura di conteggio ordinaria.

### **3. Ripercussioni per l'economia**

La proroga della procedura di conteggio sommaria contribuisce ad alleggerire l'onere amministrativo delle aziende per la riscossione dell'ILR e garantisce che quest'ultima sia versata rapidamente. Il fatto di mantenere temporaneamente la procedura di conteggio sommaria permette di sostenere la ripresa economica delle aziende che continuano a ricorrere in parte all'ILR in seguito ai provvedimenti disposti dalle autorità.

### **4. Altre ripercussioni**

L'ordinanza non ha altre ripercussioni dirette per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, le città, gli agglomerati, le regioni di montagna, l'economia, la società e l'ambiente.